

Penale Sent. Sez. 1 Num. 30201 Anno 2016

Presidente: VECCHIO MASSIMO

Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

Data Udiienza: 25/01/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

RIOLA SALVATORE N. IL 13/12/1959

avverso la sentenza n. 142/2014 CORTE MILITARE APPELLO di
ROMA, del 11/03/2015

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/01/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Seiji Akashi*
che ha concluso per *il rigetto del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv. *Marcello De Scia*



La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale militare di Napoli, con sentenza pronunciata il 24 settembre 2014, assolveva Riola Salvatore, con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, dall'accusa contestatagli di insubordinazione con ingiuria (art. 189 co. 3 c.p.m.p.) perché, tale è il capo di imputazione, quale effettivo presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Pozzuoli, indirizzava al superiore in grado capitano Ciarla, offendendone l'onore ed il decoro, la seguente frase affidata ad una missiva, a sua firma, al medesimo indirizzata: *“.... per quanto contestatomi al punto 2 della riservata personale, faccio osservare che la S.V. ha usato termini impropri e spropositati, pertanto osservo che la sua riservata è inopportuna, pregiudizievole e miratamente persecutoria per le mie percepite opinioni espresse nei confronti dei vertici gerarchici recentemente in forza a questo reparto il cui ricordo è notoriamente infelice”*.

A sostegno della decisione il giudice di prime cure argomentava nel senso che nel caso concreto difettava in capo all'imputato l'elemento psicologico del reato, sia perché le espressioni utilizzate non contenevano espressioni di dilleggio e volgari, sia perché inserite le stesse nel contesto di una legittima contrapposizione tra l'imputato ed il suo superiore; da una parte quest'ultimo, critico dell'operato del prevenuto nell'ambito di una verifica fiscale i cui contenuti erano stati censurati e posti a fondamento di una revoca dell'incarico, dall'altra l'imputato, teso alla difesa del suo operato e desideroso di vedere rimossa la revoca detta. Di qui, ad avviso del giudice di primo grado, la mancanza di consapevolezza da parte del Riola di usare espressioni che potessero offendere l'onore ed il decoro del superiore, al quale, anche con successive missive dettate dalla medesima causale, il sottoposto si rivolgeva in termini di palese rispetto; di qui anche la considerazione di una possibile rilevanza disciplinare del comportamento riferibile al prevenuto, dovendosi comunque escludere quella penale.



2. Avverso tale sentenza proponeva appello il rappresentante della pubblica accusa e la Corte militare di appello, con sentenza deliberata in data 11 marzo 2015, in riforma di essa, dichiarava l'imputato colpevole del reato ascrittogli e lo condannava alla pena di due mesi di reclusione militare riconoscendogli, nel contempo, i benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p..

Pur riconoscendo la corte territoriale che l'imputato legittimamente ha, con la missiva per cui è causa, difeso il suo operato in seguito alle censure formulate su di esso dal superiore gerarchico ed alla revoca dall'incarico specifico per questo decisa, ha poi la stessa autorità evidenziato che le espressioni incriminate si ponevano del tutto al di fuori della difesa professionale allorchè valutavano come "miratamente persecutoria" le iniziative del superiore in grado e quando, inoltre, collegavano siffatto intento persecutorio, di per sé offensivo, alle opinioni in passato espresse dal Riola nei confronti dei vertici del reparto "il cui ricordo è notoriamente infelice"; di qui, ancora per la corte di merito, l'evidenza di una acuta distonia tra la precedente, e legittima, difesa del suo operato e la successiva accusa, per nulla contenute nei suoi contenuti e consapevolmente svolta giacchè specifica nei suoi profili concreti. Con essa infatti, conclude il giudice di secondo grado, l'imputato attribuisce alla p.o. intenzioni e qualità personali negative eppertanto riferibili alla nozione tipizzata del reato contestato.

3. Ricorre per cassazione l'imputato, assistito dal difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza di secondo grado sulla base di tre motivi di impugnazione, con i quali ne denuncia la illegittimità per violazione di legge e vizio della motivazione (primo e secondo motivo), chiedendo nel contempo (terzo motivo) l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. di recente introduzione, attesa, ad avviso della difesa stessa, la particolare tenuità del fatto.

3.1 Argomenta e deduce, in particolare, la difesa ricorrente quanto ai primi due motivi, unitariamente trattati: va preliminarmente rammentato che a carico dell'imputato il procuratore militare aveva contestato il reato di diffamazione, rimasto allo stato di



improcedibilità attesa la negata autorizzazione a procedere da parte del Comandante del reparto; il rappresentante della P.A., preso atto di ciò, anzicchè richiedere l'archiviazione del procedimento, ha mutato radicalmente la contestazione di reato nei termini per cui è causa; rispetto ad essa la corte di merito non ha motivato in ordine alla tesi difensiva che del reato contestato non v'è, nella ipotesi concreta, alcun profilo di insubordinazione; di qui la evidenza della omissione di motivazione; quanto invece allo specifico aspetto ingiurioso delle espressioni contestate, questo sono prive di contenuti volgari ed oggettivamente insultanti e, se inserite queste nel contesto, ampiamente riconosciuto in atti, di una attività difensiva del proprio operato verso chi l'aveva, viceversa, censurato pesantemente, ben si coglie l'assenza di una volontà ingiuriosa in capo al prevenuto così come motivatamente argomentato dal giudice di primo grado; d'altra parte una persona esperta come l'imputato giammai avrebbe protocollato una missiva a sua firma contenente frasi consapevolmente formulate per ingiuriare, come peraltro ulteriormente confermato dalle missive successive, sempre dettate dal medesimo contesto, nelle quali l'imputato ha cura di usare forme verbali prive affatto di contenuti polemici.

3.2 Col terzo motivo di impugnazione domanda la difesa ricorrente la riconduzione del fatto alla ipotesi di particolare tenuità di cui all'art. 131-bis c.p., possibile in sede di legittimità, tenuto conto che della norma richiamata ricorrono tutti i requisiti ivi previsti.

4. Il ricorso non può trovare ingresso.

4.1 Come opportunamente, ed in termini di indubbia coerenza logica, osservato dalla corte di merito, non può essere condivisa la tesi difensiva secondo cui l'imputato non avrebbe inteso ingiuriare il superiore, bensì soltanto difendere il suo operato nell'ambito e nel contesto di una legittima polemica sulla qualità del lavoro di istituto svolto dal sottoposto, giacchè l'accusa, di cui alla imputazione, di aver svolto le critiche non già nell'interesse dell'amministrazione ma con intenti miratamente persecutori ed impropriamente sanzionatori per pregresse opinioni espresse sui precedenti vertici gerarchici, integra decisiva soluzione di continuità rispetto alla precedente, legittima, difesa di sé e del proprio operato, ponendosi



essa, viceversa, come autonoma argomentazione formulata in termini legittimamente valutati come ingiuriosi. Al superiore in grado infatti si attribuisce un intento illegittimo, perseguito attraverso la strumentalizzazione dei poteri istituzionali e tanto integra attribuzioni di qualità personali fortemente negative per un ufficiale della Guardia di Finanza, condotta questa coerente con la norma incriminatrice contestata, che sanziona, come è noto, l'offesa all'onore, al prestigio ed alla dignità di un superiore.

4.2 Quanto, infine, all'applicabilità al caso in esame della disciplina di recente introduzione di cui all'art. 131-bis c.p., giova partire dal dato normativo che, testualmente recita al primo comma: *“Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”*.

Sull'applicabilità della norma nel giudizio di legittimità e sulle relative condizioni ha di recente preso posizione la Corte, affermando il seguente principio di diritto: *“la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto può essere applicata nel giudizio di legittimità con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ogniqualvolta emerga, dal contenuto di quest'ultima, la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti per l'operatività dell'istituto previsto dall'art. 131 bis cod. pen., nonché un apprezzamento del giudice di merito coerente con tale soluzione”* (Cass., Sez. 6, n. 44683 del 15/09/2015, Rv. 265114).

Nel caso in esame, in costanza di una pena base determinata dalla corte territoriale in misura pari a mesi tre di reclusione militare in considerazione dei criteri legislativi sulla gravità della condotta e sulle qualità dell'imputato, si appalesa di tutta evidenza che il giudice di merito ha escluso la particolare tenuità del fatto, giudizio questo al quale non può sovrapporsi una diversa valutazione, di analoga natura, da parte del giudice di legittimità.



5. Il ricorso va, in conclusione, rigettato ed, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P. T. M.

la Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, addì 25 gennaio 2016

Il cons. est. $\wedge$

Il Presidente